PROVVIDENZE PER LA SCUOLA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 1965-31 DICEMBRE 1965

Art. 10

Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione promuovera' una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e delle relative attrezzature per accertarne la funzionalita' didattica e ambientale e rilevarne le carenze qualitative e quantitative. La rilevazione dovra', concludersi entro il 31 marzo 1906. Per la metodologia 6 le modalita' della rilevazione, Il Ministero della pubblica istruzione si avvarra' della assistenza di una Commissione consultiva composta di esperti che provvedera' anche alla elaborazione dei dati raccolti. Per la raccolta dei dati, secondo la metodologia prescelta, il Ministero della pubblica istruzione puo' avvalersi della collaborazione di Istituti specializzati compresi quelli dipendenti dalle Universita' e dagli Istituti superiori e di Enti pubblici territoriali. Agli scopi di cui al presente articolo e' stanziata la somma di lire 600 milioni di cui 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e 400 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.

Versione in vigore dal 29 luglio 1965, non più in vigore dal 29 maggio 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 874
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-scuola-per-il-periodo-1-luglio-1965-31-dicembre/art-10-rilevazione-nazionale-sull-edilizia-scolastica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it